

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Decreto 10 gennaio 2001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento CEE n° 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CEE n° 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento CEE n° 1906/90 del Consiglio;

VISTA la legge 24 aprile 1998, n° 128, pubblicata nel supplemento ordinario n° 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 maggio 1998, che all'articolo 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n° 526, pubblicata nel supplemento ordinario n° 15/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 gennaio 2000, che all'articolo 14 modifica l'articolo 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera b e il comma 9 e 10, per quanto attiene, rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualità della mancanza di una scelta nonché alla possibilità di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo;

VISTO il Decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n° 465, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale il 14 dicembre 1999;

VISTA la richiesta presentata ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n° 465/99 dalla Società SGS ICS S.r.l., con sede in MILANO Via G. Gozzi n. 1/A;

CONSIDERATO che la medesima è già stata autorizzata dal Ministero con D.M. 21 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000, ai controlli sui prodotti DOP e IGP dopo aver ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal Gruppo tecnico di valutazione operante presso il Ministero stesso;

CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, quale autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 53, 1° comma della legge 128/98, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione ad hoc richiesta alla suddetta Società, la rispondenza dell'organismo di controllo SGS su riferita ai requisiti prescritti nel Decreto ministeriale n° 465/99 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 8 del citato regolamento 465/99;

RITENUTO pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione con conseguente iscrizione nell'elenco degli Organismi di cui al Decreto ministeriale n° 465/99 dell'Organismo di controllo SGS ICS S.r.l. per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato,

DECRETA:

Articolo 1

L'Organismo privato di controllo SGS ICS S.r.l., in seguito denominato SGS S.r.l., con sede in MILANO Via G. Gozzi n. 1/A, identificato ai sensi dell'articolo 53, 1° comma della legge 128/98 è

autorizzato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n° 465/99, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n° 1538/91 del 5 giugno 1991 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame.

Per effetto di tale autorizzazione l'Organismo di controllo SGS S.r.l. è iscritto nell'elenco degli Organismi di controllo privati per i controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.

#### Articolo 2

La autorizzazione comporta l'obbligo per l'SGS S.r.l. del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa del settore (Reg. 1538/91, D.M. 10 settembre 1999 n° 465 e il presente decreto) e può essere sospesa o revocata, qualora l'Organismo non risulti più in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

#### Articolo 3

L'organismo autorizzato SGS S.r.l., non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza le modalità di controllo sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate dall'Organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

Il medesimo provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico.

Infine l'Organismo è tenuto a adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.

#### Articolo 4

Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruità e approvate dall'autorità nazionale competente e sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari.

I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.

#### Articolo 5

L'autorizzazione ha durata di anni tre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo sospensione o revoca ed è rinnovabile per la stessa durata.

#### Articolo 6

L'Organismo autorizzato SGS S.r.l. comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.

Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attività di controllo, compresi nominativi, quantità controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorità nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal Regolamento CEE n° 1538/91 e Decreto ministeriale n° 465/99.

Le modalità di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.

## Articolo 7

Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle Regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n° 1538/91 e al Decreto ministeriale n° 465/99.  
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì IL DIRETTORE GENERALE